

VIDEONEWS LAVORO DEL 18 MARZO 2016

Cassa integrazione ordinaria: rimessione in termini domande

L'INPS, con Messaggio 03 marzo 2016, n. 1007, ha prorogato i termini per la presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO). Infatti, prevede che:

- per consentire alle aziende e agli intermediari di adeguarsi definitivamente ai predetti controlli, la **fase transitoria si protrarrà fino al 31.3.2016**. Pertanto, fino alla predetta data, sarà ancora possibile inviare domande di CIGO senza il prescritto allegato, salvo il successivo invio dello stesso secondo gli standard richiesti, pena l'improcedibilità dell'istanza. Dopo il 31 marzo 2016, le domande prive dell'allegato CSV o recanti allegato CSV non conforme non saranno più accettate dal sistema informatico dell'Inps;
- le domande non accettate dal sistema informatico dell'INPS per mancato superamento dei controlli relativi al file al 3.3.2016 fino alla data di pubblicazione del presente messaggio, **potranno essere ripresentate dalle aziende entro il 21.3.2016**, senza incorrere nella decadenza di cui all'art. 15 D.Lgs. 148/15;
- le imprese che **entro la data improrogabile del 30 aprile 2016 dovranno essere integrate le domande di CIGO pervenute senza l'allegato** relativo ai lavoratori dell'unità produttiva. Le domande ancora prive del predetto file CSV alla data del 30.4.2016 verranno respinte per carenza di documentazione;
- **per le domande già pervenute prima del 26.2.2016** con elenco lavoratori allegato ma non conforme a quanto prescritto dall'Istituto, le sedi devono, entro il 30.4.2016, inviare un avviso all'azienda con cui si richiede, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ripresentazione del file CSV secondo gli standard richiesti. Anche in tal caso, le domande per cui le aziende non ripresenteranno nei termini il predetto allegato, devono essere respinte dalla sede per carenza di documentazione.

Fonte: Inps

Agevolazioni per i contratti di filiera e di distretto in agricoltura

Il Ministero delle politiche agricole, con Decreto ministeriale 08 gennaio 2016, ha individuato i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi. I soggetti proponenti del Contratto di filiera e del Contratto di distretto possono essere :

- a) **le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli** e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- b) **le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali** e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto

da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

c) le **associazioni temporanee di impresa** tra i Soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

d) le **reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete** al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

e) le **rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari** individuati dalle Regioni.

Gli interventi agevolativi saranno attuati con successivi Provvedimenti che individuano l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei Programmi e/o dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei Programmi o Progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti. Tali agevolazioni **saranno concesse nella forma del Contributo in conto capitale e del Finanziamento agevolato**.

Fonte: **Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali**

Cassa integrazione e disoccupazione: gli importi 2016

l'INPS, con Circolare 14 marzo 2016, n. 48 ha stabilito gli importi massimi dei trattamenti di **integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale** per il Fondo del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo del credito cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, dell'**indennità di disoccupazione NASpl, dell' indennità di disoccupazione DIS-COLL e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2016**. La definizione tiene conto di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016: *"Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero"*. In applicazione dunque di quanto previsto dal comma 287, anche l'aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2016 è stato effettuato sulla base dei valori indicati per l'anno 2015.

Fonte: **Inps**

Certificazioni Marittimi: le procedure nel decreto in Gazzetta

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con Decreto ministeriale 01 marzo 2016, pubblicato nella G.U. 15 marzo 2016, n. 62, individua le **procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai marittimi**, ossia della certificazione di competenza e della certificazione di addestramento.

- Il rinnovo del certificato di competenza è effettuato dall'autorità marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato. Il certificato è rinnovato ai lavoratori marittimi in possesso del certificato in corso di validità.

- Il rinnovo del certificato di addestramento è effettuato dall'autorità marittima che ha rilasciato il certificato, previa verifica dei seguenti **requisiti**:

a) permanenza dei requisiti di idoneità fisica di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;

b) mantenimento della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di addestramento da rinnovare.

I requisiti per il mantenimento della competenza professionale sono stabiliti nei decreti direttoriali istitutivi dei singoli corsi di addestramento. I requisiti e le modalità di rinnovo del certificato di addestramento e della prova documentale sono stabiliti nei decreti attuativi delle disposizioni dei capitoli V e VI della Convenzione STCW.

Fonte: **Gazzetta Ufficiale**

Commercialisti : formazione professionale anche agli ultra sessantacinquenni

Il Consiglio nazionale dottori commercialisti e esperti contabili, con Nota 11 marzo 2016, n. 35 forniscono chiarimenti in merito al regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ex art. 7, D.P.R. 137/2012. In particolare, rendono noto che nel Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 1° gennaio 2016, anche **agli iscritti che abbiano compiuto i 65 anni di età o** che li compiano nel corso del triennio è richiesto, per l'adempimento dell'obbligo formativo, un **impegno , pur se ridotto a 10 crediti formativi annuali**; pertanto si invita l'Ordine a voler informare tutti gli iscritti che hanno goduto dell'esonerazione "per età" fino al 31 dicembre scorso, che dal 1° gennaio 2016 sono tenuti ad assolvere l'obbligo formativo acquisendo 10 cfp per quest'ultimo anno del triennio in corso e 30 cfp nei successivi trienni e che la violazione dell'obbligo ha rilievo disciplinare.

Fonte: **Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili**

SPID: al via l'identità digitale per le P.A.

La Presidenza del consiglio dei ministri ha reso noto che dal 15 marzo 2016 i primi **tre gestori di identità digitale accreditati da AgID (Agenzia per l'Italia digitale)** hanno reso disponibili **le prime identità digitali** ossia l'accesso a vari uffici della pubblica amministrazione con credenziali uniche . Cittadini e imprese possono rivolgersi a InfoCert, Poste Italiane e Tim per richiedere l'identità digitale detta "SPID", che consente l'accesso con credenziali uniche ai servizi online di amministrazioni e privati aderenti al sistema. Fra il 15 marzo e il mese di giugno 2016 saranno oltre 600 i servizi disponibili e accessibili tramite SPID, da qualsiasi dispositivo di fruizione e con la totale garanzia di sicurezza, tutela della privacy e protezione dei dati personali. **Le prime amministrazioni ad aderire** saranno: Agenzia delle Entrate, Equitalia, Inps, Inail, Comune di Firenze, Comune di Venezia, Comune di Lecce, Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia e Giulia, Regione Lazio, Regione Piemonte e Regione Umbria; il percorso di implementazione del sistema di login SPID da parte di tutta la pubblica

amministrazione italiana durerà 24 mesi. Tutte le informazioni su SPID, il sistema pubblico di identità digitale, sono disponibili sul nuovo sito Spid.gov.it.

Fonte: **Governo Italiano**

No allo sgravio contributivo residuo nel passaggio da agenzia di somministrazione a utilizzatore

In risposta ad un quesito di un consulente del lavoro la **Direzione generale entrate Inps_** risponde affermando che **il beneficio delle esonerazioni contributive triennale** per assunzione a tempo indeterminato già riconosciuto **non può essere fruito dall'ex utilizzatore** per il periodo residuo nell'ipotesi in cui il lavoratore passi senza soluzioni di continuità dalle dipendenze della società di lavoro interinale alle dipendenze dell'utilizzatore. L'Inps motiva affermando che il contratto stipulato tra agenzia di somministrazione e lavoratore ha uno specifico titolo ed uno specifico oggetto che lo contraddistinguono, consistenti appunto nella finalità della somministrazione del lavoratore mentre *“ La Cassazione Civile, con sentenza del 6 dicembre 1995, n. 12576, ha sostenuto che la cessione del contratto, che implica la sostituzione di uno dei contraenti con un altro, presuppone che l'oggetto dell'obbligazione rimanga immutato, nel senso che, se pur non possano escludersi modificazioni marginali, tuttavia queste non devono concernere gli elementi essenziali del contratto, che devono, invece, rimanere sostanzialmente invariati. invece nei casi in cui l'ex utilizzatore voglia assumere direttamente il lavoratore prima somministrato, non si può parlare di cessione individuale del contratto **in quanto si darebbe luogo ad un nuovo rapporto, con oggetto e titolo diversi dal precedente, non più qualificabile come un contratto a scopo di somministrazione. Il beneficio residuo potrebbe trovare applicazione, quindi, in capo all'ex utilizzatore solo alle condizioni previste dalla circolare n. 17/2015, ossia a condizione che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore”***.

Fonte **Consulenti del lavoro**

[Abbonamento Circolare Settimanale del Lavoro](#)

La Circolare Settimanale del Lavoro tratta le principali novità della settimana della materia con approfondimenti su temi di attualità o di particolare rilevanza, schede informative da inviare alla propria clientela, scadenze, giurisprudenza e prassi di riferimento



IN SCONTO del 32% SOLO FINO AL 31/03/2016!

€ 149,00 + IVA AL POSTO DI € 220,00 + IVA